

Una sentenza che non sembra individuare distinzioni per tipo di operazione ed errore

Iva errata in fattura all'angolo

Dalla Cassazione il no alla detrazione generalizzata

DI STEFANO CESATI
E FRANCESCO ZONDINI

No alla detrazione generalizzata dell'Iva erroneamente esposta in fattura. Con sentenza n. 24289 del 3/11/2020, la Corte di cassazione ha negato al cessionario la detraibilità dell'imposta erroneamente addebitata in fattura in luogo del regime di non imponibilità, ritenendo applicabile il regime sanzionatorio di favore (art. 6, c. 6, dlgs 471/97) solo nei casi di errori sulla corretta applicazione dell'aliquota. Stante il tenore letterale della norma, la posizione della Cassazione lascerebbe perplessi, posto che la citata disposizione non sembra portare una distinzione in merito alla tipologia di operazione, né di errore. Si dispone, infatti, che «In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e se-

guenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro». La portata letterale della disposizione non sembra legittimare limitazioni di sorta, con la conseguenza che ne parrebbe legittima la piena operatività in qualsiasi contesto di errore di fatturazione che abbia comportato un addebito di imposta e quindi anche ai casi di operazioni esenti o non imponibili, come quelle in discussione. Ciò soprattutto ove si consideri che sarebbe arduo comprendere le ragioni sistematiche per cui un errore sull'applicazione dell'aliquota Iva legittimerebbe la detrazione con applicazione di sanzioni «lievi», mentre un errore sul trattamento da riservare all'operazione - benché compiuto in buona fede e in assoluta assenza di danno erariale - finirebbe per sanzionare il cessionario per illegittima detrazione, con obbligo di riversare il tributo indebitamente detratto e attivare complessi



La sede della Cassazione

meccanismi alternativi di recupero dell'imposta. La stessa Guardia di finanza (circolare 11453/2018), nel diramare istruzioni operative in seguito alle novità introdotte dalla legge 205/2017 (con cui è stato novellato il citato art. 6 nell'attuale formulazione) ha confermato l'applicazione delle sanzioni lievi, anche ai casi di operazioni non imponibili o esenti. Se, dunque, a prima vista l'interpretazione dei massimi giudici sembra eccessivamente restrittiva, occorre considerare,

tuttavia, che così ragionando si finirebbe per svuotare di significato il regime di «esenzione» e «non imponibilità» riservato dal testo Iva solamente a talune tipologie di operazioni e si porrebbe un tema di potenziale contrasto con i principi comunitari dell'Iva; questi ultimi pacificamente sanciscono il diritto alla detrazione in connessione con l'effettiva realizzazione di operazioni imponibili, non essendo sufficiente la mera esposizione dell'Iva in fattura (Cfr. ex multis Cgue C-643/11). Sotto

tale profilo la pronuncia della Cassazione è, dunque, condizionale poiché, in effetti, legittimare la detrazione solo nel caso del mero errore di aliquota non provocherebbe distorsioni significative al sistema impositivo e consentirebbe alle parti coinvolte in errori diversi di esperire rimedi alternativi a salvaguardia del principio di neutralità; il tema, dunque, dovrebbe spostarsi sull'efficienza di tali rimedi, indubitabilmente gravosi per il contribuente, che oggi prevedono la necessaria azione civilistica di indebito da parte del cessionario e la procedura di c.d. rimborso anomalo prevista dall'art. 30-ter del dpr 633/72 in capo al fornitore, per ripristinare la neutralità dell'imposta, nei casi di errori in buona fede e in assoluta assenza di danno erariale.

© Riproduzione riservata

La sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE NASCE IL REGISTRO UNICO

GUIDA GIURIDICA

ItaliaOggi

8,90 euro*

La riforma del no profit

Il terzo settore dopo il RUNTS

Il nuovo Registro unico del terzo settore
Iscrizione, modificazione e cancellazione
Le modifiche degli statuti degli enti
Ets, Onlus, Aps, Odv, Fondazioni, enti religiosi
Il regime civilistico, contabile e fiscale

ANCHE IN FORMATO E-BOOK

In collaborazione con **noverim**

Come cambia il mondo del no profit dopo l'approvazione del RUNTS.

- Il nuovo Registro unico del terzo settore
- Iscrizione, modificazione e cancellazione
- Le modifiche degli statuti degli enti
- Ets, Onlus, Aps, Odv, Fondazioni, enti religiosi
- Il regime civilistico, contabile e fiscale

In collaborazione con

noverim
company value management

IN EDICOLA CON
Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com

